



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12 APR. 2023

Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine in occasione della 41ª Edizione della Sagra del Carciofo – Anno 2023.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 22 -23 – 24 e 25 aprile 2023 si svolgerà a Cerda la 41ª Edizione della “*Sagra del Carciofo*” con una notevole partecipazione di pubblico proveniente da ogni parte della Sicilia e di molti turisti stranieri;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/10 del 18.07.2018 recante ad oggetto: “*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*”;

Visto l'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

Considerata la rilevanza dell'evento, si ravvisa l'opportunità di rafforzare le misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine e sicurezza pubblica;

Atteso che la maggior parte degli eventi programmati si svolgeranno su aree pubbliche e che le attività commerciali effettuano la vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano;

Ritenuto che l'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, possano costituire non solo fonte di pericolo per le persone ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

Vista la Circolare n. 0068360 del 12.06.2017 emanata dalla Prefettura di Palermo, con la quale s'invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine in aree pubbliche e/o aperte al pubblico;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sopra espressi, nei seguenti giorni ed orari, in tutto il territorio comunale, in occasione del 41ª Edizione in presenza della Sagra del Carciofo:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - sabato 22 aprile 2023 | dalle ore 18:00 alle ore 03:00 |
| - domenica 23 aprile 2023 | dalle ore 11:30 alle ore 03:00 |
| - lunedì 24 aprile 2023 | dalle ore 10:30 alle ore 03:00 |
| - martedì 25 aprile 2023 | dalle ore 09:00 alle ore 03:00 |

1. Il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro ed in lattine: il consumo di suddette bevande sarà consentito esclusivamente in bicchieri di carta o plastica ecologici;

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, sul Sito Istituzionale dell'Ente e nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza:
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;
 - al Comando di Polizia Municipale.

Tutti i cittadini, i commercianti a posto fisso ed ambulanti sono tenuti ad osservarla

INFORMA CHE

- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al competente TAR Sicilia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune;
- chiunque violi le norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 02.11.1999, n. 689.



IL SINDACO

(On.le Salvatore Geraci)